DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 6

Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale

Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuovendo, se del caso, con la partecipazione del soggetto proponente, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Versione in vigore dal 8 agosto 1993, non più in vigore dal 6 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia
Estremi	Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-accelerazione-degli-investimenti-a-sostegno-dell/art-6-rilancio-di-iniziative-di-sviluppo-e-riqualificazione-territoriale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it